

REGOLAMENTO DI CONFERIMENTO DEL MANDATO DI INTERMEDIAZIONE DEI DIRITTI CONNESSI SPETTANTI AI PRODUTTORI FONOGRAFICI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 luglio 2026 con delibera n. 28

Art. 1 - Definizioni

Regolamento: si intende il presente Regolamento;

Regolamento di Ripartizione: si intende il Regolamento di Ripartizione dei diritti connessi spettanti ai Produttori Fonografici adottato da Nuovo IMAIE;

Statuto: si intende lo Statuto di Nuovo IMAIE;

LDA: si intende la Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive integrazioni e modificazioni;

AIE: si intendono gli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari che svolgono le attività di cui all'art. 80 LDA e che siano rilevanti sotto il profilo dell'art. 82 LDA;

D.Lgs. 35/2017: si intende il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e successive integrazioni e modificazioni;

Fonogramma: si intende qualsiasi fissazione e/o registrazione originale sonora dell'esecuzione di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci, su qualsiasi supporto indipendentemente dalla tecnologia passata presente o futura con cui è realizzato a prescindere dalla finalità di sfruttamento economico, commerciale o per qualunque altro scopo anche di natura non economica e/o commerciale;

Produttore/i Fonografico/i: si intende/ono il/i soggetto/i, le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 78 LDA nonché i loro aventi causa a qualsiasi titolo, titolare/i dei diritti connessi di cui alla LDA;

Collecting: si intendono gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente nazionali e/o internazionali ai sensi del D. Lgs. 35/2017, diverse dal Nuovo IMAIE;

Mandato: si intende il mandato conferito al Nuovo IMAIE conformemente al presente Regolamento;

Mandante/i: si intende/ono il/i Produttore/i Fonografico/i ovvero la Collecting a cui il produttore ha conferito apposito mandato, titolare/i dei diritti di utilizzazione dei Fonogrammi indipendentemente se titolare/i originario/i o derivante/i da acquisizione contrattuale dei diritti da precedenti titolari previsti dagli artt. 71 octies, 72, 73, 73bis e 180 bis della LDA che abbiano conferito o conferiscano, direttamente o per il tramite di altre Collecting, mandato per l'intermediazione dei suddetti diritti;

Donating: si intende un organismo di gestione collettiva (OGC) o un'entità di gestione indipendente (EGI) di provenienza;

Recipient: si intende un organismo di gestione collettiva (OGC) o un'entità di gestione indipendente (EGI) di destinazione.

Produttori fonografici Terzi: si intendono i Produttori Fonografici che non siano mandanti e che, pur tuttavia, sono rappresentati ex art. 180 ter LDA, ovvero in base ad altre norme di diritto, da Nuovo IMAIE;

Diritti Gestiti: si intendono i diritti connessi spettanti ai Produttori Fonografici che in base alla LDA e allo Statuto vengono conferiti in gestione in tutto o in parte con apposito Mandato o altrimenti a Nuovo IMAIE;

Copia Privata: si intendono i compensi per copia privata ai sensi dell'art. 71 octies della LDA;

Corrispettivo: si intende il corrispettivo previsto a favore del Nuovo IMAIE a titolo di aggio e/o spese di gestione;

Anno di Competenza: si intende l'anno solare in cui è avvenuto lo sfruttamento e/o utilizzo del fonogramma;

Anno di Cassa: si intende l'anno solare durante il quale è avvenuto l'incasso dei diritti indipendentemente dall'Anno di Competenza;

Base musicale: si intende il supporto materiale di un Fonogramma indipendentemente dal fatto che sia inedito o pubblicato, la cui titolarità dei diritti spetta al Mandante ed indipendentemente da qualsiasi formato, analogico e/o digitale, sia utilizzato. Tale supporto, di norma, non è posto in commercio né reperibile sul mercato. La sua disponibilità è gestita esclusivamente dallo stesso Mandante titolare dei relativi diritti e può contenere la registrazione originale e/o rielaborata del Fonogramma quale accompagnamento musicale anche al fine di migliorare l'interpretazione canora o l'esecuzione di un AIE, sostituendo, finanche solo in parte, l'interpretazione o l'esecuzione del medesimo;

Playback: si intende, tra le altre, l'attività nella quale è utilizzata una o più Base/i musicale/i;

Videoclip: si intende qualsiasi sequenza di immagini a corredo e commento di un'opera musicale con specifica realizzazione, tutelata separatamente ed autonomamente rispetto al Fonogramma originario, riprodotte la medesima opera musicale, anche quando il Fonogramma stesso sia stato sincronizzato con le immagini del Videoclip fissate in qualunque supporto videografico passato, presente o futuro realizzato, al fine di caratterizzare l'opera musicale, dai produttori fonografici Mandanti per qualsiasi finalità di sfruttamento;

Repertorio: si intende l'insieme dei fonogrammi e/o basi musicali e/o videoclip, indipendentemente dal Supporto, di titolarità di ciascun Mandante, per i quali è stato conferito il mandato al Nuovo IMAIE;

Proventi: si intende l'ammontare dei diritti incassati da Nuovo IMAIE per i Diritti Gestiti;

Proventi netti: indica i Proventi al netto del Corrispettivo;

Utilizzazione/i: si intende/ono qualsiasi utilizzazione dei fonogrammi che maturino Proventi;

Utilizzatore/i: si intende/ono il/i soggetto/i che effettua/no le Utilizzazioni;

Utilizzatore analitico: si intende l'Utilizzatore su cui grava l'obbligo di rendicontare analiticamente alle Collecting tutti i dati relativi all'utilizzo di Fonogrammi e/o Basi musicale e/o Videoclip in base al D.Lgs. n. 35/17 e conformemente alla Delibera AGCOM n. 369/17/CONS;

Utilizzatore non analitico: si intende l'Utilizzatore che, in base alle specifiche circostanze previste dalla Delibera AGCOM n. 369/17/CONS, non è nella oggettiva e giustificata posizione di rendicontare analiticamente tutti i dati relativi all'utilizzo di Fonogrammi e/o Basi musicale e/o Videoclip;

Comitato dei Produttori: si intende il Comitato previsto all'articolo 25 bis dello Statuto di Nuovo IMAIE.

Art. 2 - Disposizioni generali

2.1 Il Regolamento è adottato da Nuovo IMAIE conformemente allo Statuto e al D.Lgs. 35/2017. Esso regola le modalità di conferimento del mandato di intermediazione dei diritti connessi da parte dei Produttori Fonografici.

2.2 Il Regolamento è redatto, approvato e/o modificato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato dei Produttori.

2.3 Il Regolamento è pubblicato sul sito di Nuovo IMAIE.

Art. 3 - Conferimento del Mandato

3.1 Il Mandato è conferito per iscritto a Nuovo IMAIE dal Produttore Fonografico o dalla Collecting a cui lo stesso Produttore Fonografico ha conferito a sua volta apposito mandato. All'uopo Nuovo IMAIE predispone modelli standard e li pubblica sul sito dell'Istituto.

3.2 Il Mandato è oneroso, a tempo indeterminato, fatta salva la revoca di cui al successivo art. 6 ed è conferito senza rappresentanza e senza esclusiva.

3.3 Ai fini del conferimento del Mandato il Produttore Fonografico e/o la Collecting devono rispettare le seguenti condizioni:

a. essere titolari, anche in base ad un accordo per lo sfruttamento degli stessi, di uno o più dei Diritti Gestiti;

b. non risultare, al momento del conferimento del Mandato, condannato in via definitiva, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 441 ss. del Codice di Procedura Penale (o analogo istituto), per uno dei reati di cui agli artt. 171 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonché per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore nonché per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01;

c. non risultare AIE soggetto a gravi provvedimenti disciplinari quali ad esempio la sospensione o la radiazione da Nuovo IMAIE;

d. accettare incondizionatamente lo Statuto, il Regolamento di Ripartizione, il MOGC e il Codice Etico di Nuovo IMAIE.

3.4 Con riferimento alle persone giuridiche, le condizioni di cui al punto 3.3 che precede valgono per gli amministratori.

3.5 Il conferimento del Mandato è sottoscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica e deve essere corredato dai seguenti documenti:

- e. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni attestante che il richiedente è titolare di uno o più Diritti Gestiti;
- f. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni attestante che il richiedente è esente da condanne passate in giudicato relativamente ai reati contro il diritto d'autore nonché ai reati di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- g. Copia di un documento d'identità della persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica;
- h. Copia della visura camerale storica aggiornata e degli ultimi tre bilanci della persona giuridica, ove esistenti;
- i. Dichiarazione di accettazione incondizionata dello Statuto, del Regolamento di conferimento del Mandato e di ripartizione, del MOGC e del Codice Etico di Nuovo IMAIE.

3.6 Il Mandato si intende conferito per l'intero Repertorio di ciascun Mandante per tutti i diritti di cui allo Statuto e per il territorio del Mondo intero. Il Mandante può in ogni caso limitare il conferimento, anche successivamente, in ragioni di specifici repertori e/o diritti e/o territori e/o periodi (anni di competenza) dandone comunicazione scritta per mezzo di raccomandata A/R o PEC. Ove la limitazione fosse successiva al conferimento del Mandato e ricevuta da Nuovo IMAIE entro e non oltre il 31 agosto di ciascun anno, la stessa avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo; ove ricevuta da Nuovo IMAIE successivamente al 31 agosto di ciascun anno detta limitazione non sarà efficace sino a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 4 - Obblighi del Mandante

4.1 Il Mandante garantisce espressamente la piena titolarità dei diritti per i quali conferisce mandato obbligandosi a tenere indenne Nuovo IMAIE da qualunque danno o pregiudizio che dovesse derivare dalla infondatezza o incompletezza delle informazioni fornite, rilasciando allo stesso Nuovo IMAIE ampia manleva.

4.2 Il Mandante è obbligato a trasmettere tempestivamente, secondo le indicazioni di volta in volta fornite da Nuovo IMAIE, tutte le informazioni necessarie alla esecuzione del mandato tra le quali il Repertorio di cui è titolare, provvedendo periodicamente altresì all'aggiornamento delle stesse.

4.3 Il Mandante è tenuto alla tempestiva comunicazione in forma scritta di qualsiasi variazione relativa agli atti e le circostanze che danno luogo al conferimento del mandato di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 5 - Obblighi di Nuovo IMAIE

5.1 Nuovo IMAIE esegue il Mandato secondo i principi di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti del Mandante.

5.2 Nuovo IMAIE negozia e stipula gli accordi con gli Utilizzatori avendo l'obiettivo di incrementare l'ammontare dei Proventi dei Diritti Gestiti nell'interesse dei Mandanti. A tal fine Nuovo IMAIE ha la facoltà di stipulare transazioni con Utilizzatori nel caso in cui dette transazioni fossero funzionali al perseguimento del suddetto obiettivo.

5.3 Nuovo IMAIE dà facoltà al Mandante di prendere visione, presso la sede dell'Istituto, degli accordi sottoscritti con gli utilizzatori; è esclusa la facoltà di estrarne copia. È fatto divieto ai Mandanti di divulgare a terzi in qualsiasi modalità e forma, anche parzialmente, il contenuto di detti documenti e atti ad essi relativi.

Art. 6 - Revoca del Mandato

6.1 Il Mandante può revocare il Mandato previa comunicazione scritta da inviarsi obbligatoriamente con raccomandata A/R.

6.2 La revoca, ricevuta da Nuovo IMAIE entro e non oltre il 31 agosto, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno che segue quello della comunicazione della revoca stessa. Nel caso in cui la revoca risulti pervenuta

a Nuovo IMAIE successivamente al 31 agosto, tale revoca non avrà effetto sino a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della ricezione della revoca stessa.

6.3 In presenza di grave inadempimento di Nuovo IMAIE agli obblighi di riscossione e di ripartizione dei compensi oggetto del Mandato, la revoca ha effetto immediato, purché tali adempimenti siano oggettivamente circostanziati nella medesima comunicazione e gravi tanto da pregiudicare l'esecuzione del Mandato.

Art. 7 - Rinuncia al Mandato

7.1 Nuovo IMAIE può rinunciare al Mandato con comunicazione indirizzata al Mandante da inviarsi obbligatoriamente con raccomandata A/R o PEC.

7.2 La rinuncia ricevuta dal Mandante entro il 31 agosto, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione della rinuncia stessa. Nel caso in cui la comunicazione risulti ricevuta in data successiva al 31 agosto, tale rinuncia non avrà effetto sino a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della ricezione della rinuncia stessa.

7.3 Per gravi motivi oggettivi tra cui: i) l'inadempimento all'obbligo di pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute a Nuovo IMAIE dal Mandante, ii) il reiterato inadempimento rispetto a uno o più obblighi previsti dall'articolo 4 che procede, iii) il venir meno delle condizioni essenziali di cui all'articolo 3.3 che precede, la rinuncia ha effetto immediato.

Art. 8 - Effetti della Revoca e/o della Rinuncia sullo svolgimento del Mandato

8.1 Nei casi di Revoca e/o Rinuncia del Mandato da intendersi anche in relazione agli impegni e agli accordi sottoscritti da Nuovo IMAIE con terzi in forza del Mandato stesso, cesseranno gli obblighi di Nuovo IMAIE nei confronti del Mandante nel momento in cui la revoca o la rinuncia avranno effetto.

8.2 I Proventi maturati durante il periodo di efficacia del Mandato, anche se incassati successivamente alla revoca e/o rinuncia, verranno ripartiti al Mandante secondo i Regolamenti vigenti.

Art. 9 - Controversie tra Nuovo IMAIE e Mandanti

9.1 Qualsiasi controversia sorta tra il Nuovo IMAIE e il Mandante (le parti) sarà risolta da un apposito Comitato di Conciliazione.

9.2 Ciascuna parte potrà rivolgersi, su istanza scritta, al Comitato di Conciliazione.

9.3 Il Comitato di Conciliazione è composto da 3 membri per ciascuna controversia di cui uno è il Presidente di Nuovo IMAIE, uno è nominato dal Mandante, uno è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Nuovo IMAIE su una rosa di candidati presentati dal Comitato dei Produttori.

9.4 In caso di controversia, il Presidente di Nuovo IMAIE, con convocazione scritta, fissa la data di costituzione del Comitato di Conciliazione e della comparizione delle parti. Tale comparizione può avvenire anche mediante collegamento da remoto.

9.5 Il Comitato di Conciliazione propone una soluzione in buona fede della controversia senza vincolo di procedura, fermo restando il rispetto del contraddittorio.

9.6 Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, il verbale sottoscritto dalle parti e dai membri del Comitato, costituisce, ad ogni effetto di legge, risoluzione negoziale della controversia anche in via di transazione.

9.7 Se il tentativo ha esito negativo, la produzione in giudizio del verbale è condizione di procedibilità della soluzione arbitrale della controversia nel seguito prevista.

9.8 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Mandato che dovessero insorgere tra Nuovo IMAIE e il Mandante, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, sono rimesse a ricorso arbitrale rituale ai sensi degli artt. 806 ss. Codice procedura Civile, con affidamento a un Collegio Arbitrale.

9.9 Il Collegio Arbitrale, che avrà luogo presso la sede legale di Nuovo IMAIE, è composto da tre membri di cui uno nominato dal Mandante, uno nominato da Nuovo IMAIE secondo quanto previsto dall'art. 810 comma 1, Codice Procedura Civile. Il terzo membro a cui è affidata la funzione di Presidente, è nominato dagli arbitri delle parti in accordo tra loro. In ipotesi di mancato accordo, entro trenta giorni dalla seconda nomina

degli arbitri, il Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente, nomina il terzo arbitro. Tale nomina deve avvenire entro il ventesimo giorno di ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Tribunale di Roma. Al medesimo Presidente compete altresì nominare l'arbitro per conto della parte che non abbia proceduto, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato fattuale dall'altra parte a mezzo di atto notificato contenente la designazione dell'arbitro della parte richiedente.

9.10 Il lodo deve essere pronunciato dal Collegio Arbitrale entro novanta giorni dalla data del verbale di costituzione del Collegio, salvo le proroghe concesse dalle parti e quelle che - nel limite complessivo di centoventi giorni - lo stesso Collegio potrà stabilire ove si renda necessaria l'assunzione di mezzi istruttori, tra di essi compresa anche la consulenza tecnica. Gli arbitri decidono in via di diritto e la loro decisione è inoppugnabile nei limiti di legge.

Art. 10 – Portabilità

10.1 Il Mandante Produttore Fonografico già iscritto presso un organismo di gestione collettiva (OGC) o un'entità di gestione indipendente (EGI), che intenda conferire mandato al Nuovo IMAIE:

- a) deve interrompere il rapporto giuridico presso l'OGC o la EGI di provenienza, inviando a Nuovo IMAIE l'atto di revoca del mandato con l'OGC o la EGI di provenienza e deve conferire mandato a Nuovo IMAIE;
- b) in alternativa deve conferire delega al Nuovo IMAIE ad interrompere il rapporto giuridico con l'OGC/EGI di provenienza presso cui risulta mandante.

10.2 Gli uffici del Nuovo IMAIE, ricevuta la richiesta di conferimento del mandato, eseguono le opportune verifiche secondo le indicazioni fornite nelle "Linee-Guida in materia di consultazione dei database degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti ai fini della condivisione delle informazioni relative ai mandati nella gestione dei diritti connessi" di cui alla delibera AGCOM 396/17.

10.3 Nel caso di cui alla lettera b) che precede, Nuovo IMAIE comunica al donating la richiesta di passaggio effettuata dal Mandante, includendo la richiesta di interruzione del rapporto, indicando le generalità del richiedente e avendo cura di informare il titolare dei diritti circa l'esito della comunicazione.

10.4 Nuovo IMAIE comunica alla donating la richiesta di passaggio entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di interruzione del rapporto. L'OGC o la EGI donating deve dare conferma dell'avvenuta interruzione del rapporto giuridico, dandone comunicazione anche all'Autorità entro il termine di 30 giorni.

10.5 Il Mandante può esercitare il diritto al ripensamento entro 30 giorni, decorrenti dal giorno della sottoscrizione della richiesta di passaggio, tramite una dichiarazione unilaterale nella quale comunica la sua scelta all'OGC o alla EGI recipient, senza dover fornire alcuna motivazione.

10.6 Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e dalla delibera n. 392/22/CONS del 10 novembre 2022 dell'A.G.C.O.M. in materia di tempistiche per la revoca del mandato, l'OGC o l'EGI recipient comunica senza indugio al soggetto, tramite PEC o raccomandata, una conferma di ricezione, su un supporto durevole, del recesso esercitato.